



**Comune di Povoletto**  
*Provincia di Udine*

*Regolamento*  
*per la*

***DISCIPLINA***  
*del* ***COMMERCIO***  
*su* ***AREE PUBBLICHE***

elaborato ai sensi della Legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29 “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande” come modificata dalle leggi regionali n. 4/2016 e n. 19/2016 nonché dalla L.R. n. 15/2020.

## Sommario

TITOLO 1 NORME GENERALI .....	3
Articolo 1 Ambito di applicazione .....	3
Articolo 2 Definizioni.....	3
Articolo 3 Finalità del Regolamento .....	4
Articolo 4 Esercizio dell'attività di commercio itinerante: modalità .....	4
Articolo 5 Compiti degli uffici comunali .....	5
Articolo 6 Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.....	5
Articolo 7 Assenza del titolare .....	6
Articolo 8 Validità delle presenze .....	6
Articolo 9 Vendita a mezzo di veicoli .....	7
TITOLO 2 MERCATI.....	7
Articolo 10 Norme in materia di funzionamento dei mercati.....	7
Articolo 11 Indirizzi per la determinazione degli orari del mercato.....	7
Articolo 12 Criteri per il rilascio della concessione di posteggio su aree pubbliche.....	7
Articolo 13 Norme generali per l'ottenimento della concessione di posteggio.....	8
Articolo 14 Posteggi riservati ai produttori agricoli .....	9
Articolo 15 Durata delle concessioni dei posteggi .....	10
Articolo 16 Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi .....	10
Articolo 17 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse .....	10
Articolo 18 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....	10
Articolo 19 Sostituzioni e Subingressi .....	11
Articolo 20 Obbligazioni tributarie .....	11
Articolo 21 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi .....	11
Articolo 22 Decadenza della concessione pluriennale del posteggio .....	12
Articolo 23 Trasferimento del mercato .....	13
Articolo 24 Autorizzazioni temporanee .....	13
Articolo 25 Localizzazione, caratteristiche e orari dei Mercati e Fiere.....	13
Articolo 26 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	13
TITOLO 3 NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA.....	13
Articolo 27 – Normativa igienico-sanitaria .....	13
TITOLO 4 NORME FINALI .....	16
Articolo 28 Sanzioni.....	16
Articolo 29 Validità Regolamento.....	17
Articolo 30 Allegati .....	17

## TITOLO 1 NORME GENERALI

### Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali, itineranti e su posteggio, nonché di somministrazione su area pubblica da parte dei titolari di autorizzazione alla vendita di alimentari su area pubblica.

Le norme del presente regolamento si applicano anche:

- a) agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
- b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente;
- b-bis) ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.

2. Il presente Regolamento non si applica:

- a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
- b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del D.lgs. n. 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attività e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.

### Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

- a) sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- b) su posteggi, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengano date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) in fiere e cioè in manifestazioni caratterizzate dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Deve altresì intendersi per:

- a) **presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato indipendentemente dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da rinuncia personale;
- b) **presenze effettive in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- c) **miglioria:** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio nel mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;

- d) **scambio**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio nel mercato, di scambiarsi il posteggio;
- e) **posteggio riservato**: il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- f) **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 5.12.2005 n. 29 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- g) **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- h) **precario**: l'operatore in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche itinerante che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato, le cui presenze sono annotate nell'apposito registro;
- i) **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

### **Articolo 3 Finalità del Regolamento**

1. L'individuazione e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano;
- b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;
- c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- d) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore.

2. Il presente Regolamento è finalizzato all'individuazione delle regole e dei criteri per l'attribuzione delle concessioni di suolo pubblico nei posteggi al mercato, fuori mercato e nelle fiere ove si eserciti attività di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, nonché dei criteri per l'attribuzione delle concessioni di suolo pubblico finalizzate alla vendita della stampa e dell'artigianato, come previsto dall'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012 e 16 luglio 2015.

### **Articolo 4 Esercizio dell'attività di commercio itinerante: modalità**

1. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. In particolare l'attività in premessa è inibita nelle aree in cui è vietata la sosta o la fermata ai sensi dell'art. 158 del Codice della Strada.

2. L'attività di vendita al dettaglio su area pubblica in forma itinerante potrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

A - PERIODO INVERNALE (novembre-marzo) dalle ore 7.30 alle ore 17.00;

B - PERIODO ESTIVO (aprile-ottobre) dalle ore 7.30 alle ore 20.00.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

Agli operatori è fatto divieto di collocare su suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (es.: banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili); è altresì fatto divieto di utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia

tipologia, se non autorizzati ai sensi dell'art. 59 (pubblicità fonica) del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada).

4. È vietata la vendita tramite l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. Dove consentito il commercio itinerante è fatto obbligo lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione ed è fatto obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di pubblicità dei prezzi.

5. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 100 misurato dal perimetro del mercato o fiera.

6. In conformità alle norme del "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica", su tutto il territorio comunale è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di 60 minuti per l'occupazione degli spazi pubblici e l'esercizio dell'attività e comunque eventualmente oltre tale limite solo per terminare le operazioni di servizio al cliente. L'occupazione oltre il limite di 60 minuti costituisce forma di commercio abusivo in quanto privo di specifica concessione di suolo pubblico relativa al posteggio considerato posteggio fuori mercato. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo rispetto a dove ha già sostato una volta.

#### **Articolo 5 Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta all'Amministrazione comunale che la esercita attraverso i propri uffici e servizi, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo i diversi uffici competenti adottano atti in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale e tenuto conto delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di commercio su area pubblica.

3. Spetta in particolare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) il rilascio e ricevimento dei titoli di legittimazione per lo svolgimento del commercio su area pubblica.

#### **Articolo 6 Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:

- a) su posteggi dati in concessione, per la durata stabilita dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri di priorità fissati dal presente regolamento;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP del Comune sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).

3. Nella SCIA, in relazione alla quale va acquisito il DURC, l'interessato, in particolare, dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;
- b) il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), gli estremi della concessione di posteggio; tale concessione non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

4. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.

6. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.

7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

8. Uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

#### **Articolo 7 Assenza del titolare**

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. n. 59/2010; la condizione di dipendente deve essere comprovata mediante dichiarazione resa dal titolare stesso accompagnata da copia del libro matricola aziendale dal quale risulti il dipendente; la condizione di collaboratore familiare deve risultare da specifica attestazione di iscrizione all'Inps del soggetto in qualità di collaboratore familiare e regolare versamento dei contributi relativi.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, comprovando la propria condizione all'interno della società.

#### **Articolo 8 Validità delle presenze**

1. Ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo abilitante che consente l'esercizio del commercio su area pubblica o di copia sostitutiva ai sensi di legge.

3. È fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

4. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.

5. L'impresa commerciale sulle aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché l'agricoltore di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b) della L.R. 5 dicembre 2005 n. 29, che eserciti la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del D.lgs. n. 228/2001, possono sostare nello stesso punto per la durata massima di 1 ora, fermo restando la possibilità di concludere le operazioni di vendita nei confronti dei clienti presenti nel punto al momento della scadenza del termine massimo di sosta; per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

### **Articolo 9 Vendita a mezzo di veicoli**

1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

2. È altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

## **TITOLO 2 MERCATI**

### **Articolo 10 Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. Il mercato è gestito dal Comune per mezzo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) e del Servizio Polizia Locale, che assicurano l'espletamento delle attività di carattere istituzionale di loro competenza e l'erogazione dei servizi necessari allo svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica.

2. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio.

### **Articolo 11 Indirizzi per la determinazione degli orari del mercato**

1. Vengono individuati i seguenti indirizzi per la determinazione degli orari del mercato:

a) inizio delle vendite non prima delle ore 7.30, salvo avverse condizioni metereologiche che possano pregiudicare il servizio o il bene.

b) fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore alle 6 ore giornaliere;

c) l'allestimento delle attrezzature per l'attività di mercato non potrà avere inizio prima della chiusura al traffico veicolare dell'area interessata e comunque non prima delle ore 7.00;

d) l'area occupata dai titolari di posteggio al mercato deve essere sgombrata entro le ore 14.00;

e) per quanto riguarda i mercati allestiti/fiere in occasione di manifestazioni temporanee, gli orari potranno essere determinati dal Sindaco con apposita ordinanza o con determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Locale.

### **Articolo 12 Criteri per il rilascio della concessione di posteggio su aree pubbliche**

1. Ai fini delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione ovvero di nuovi posteggi in mercati esistenti, nonché dei posteggi che si sono resi liberi, vengono specificati i seguenti criteri di priorità:

a) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;

b) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;

c) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario;

d) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;

e) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;

f) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito, in particolare: l'impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio;

- g) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica, in particolare: compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto;
- h) l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. Nel bando di assegnazione dei posteggi saranno stabiliti i singoli punteggi relativi a ciascuno dei criteri di priorità sopra indicati.
3. Prima di procedere all'assegnazione dei posteggi resi liberi tramite il rilascio di nuove autorizzazioni viene data, comunque, priorità alle istanze di miglioria di soggetti già titolari di posteggio.
4. I criteri per l'assegnazione del chiosco di somministrazione e dell'area attigua nel Parco Giochi in frazione Marsure di sotto saranno stabili nel bando di assegnazione.
5. L'autorizzazione relativa al commercio su aree pubbliche su posteggio verrà rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), previo avviso pubblico e successiva selezione pubblica. Le domande sono presentate con le modalità ed i termini indicati nell'avviso, su di modelli appositamente predisposti dall'ufficio e scaricabili dal sito web del Comune.

### **Articolo 13 Norme generali per l'ottenimento della concessione di posteggio**

1. I posteggi al mercato e posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal responsabile del servizio comunale competente e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.
2. Il termine di partecipazione alla selezione pubblica è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della Legge Regionale n. 29/2005 e s.m.i.
3. Le domande per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica oggetto della selezione, complete di bollo, devono essere inviate al Comune di Povoletto in forma cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modello allegato al bando, scaricabile dal sito internet del Comune stesso.
4. Relativamente al posteggio del chiosco e dell'area attigua nel Parco Giochi di Marsure di Sotto, le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo le modalità specifiche indicate nell'apposito Bando predisposto e pubblicato a cura dell'Amministrazione comunale. In ogni caso le domande dovranno pervenire in plico chiuso sul quale deve essere indicata la dicitura:

“BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CHIOSCO E DELL’AREA ATTIGUA DA ADIBIRE ALL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITUATO NEL PARCO GIOCHI IN FRAZIONE MARSURE DI SOTTO”.

5. Le domande di partecipazione alla selezione pubblica possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione della suddetta selezione all'Albo Pretorio del Comune e debbono comunque essere inviate entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della suddetta.
6. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
7. È consentito presentare più domande per più posteggi nel rispetto dell'eventuale tipologia di prodotto e/o settore merceologico stabilita dall'Amministrazione comunale per i singoli posteggi oggetto di selezione.

8. La domanda deve contenere:

- dati anagrafici del richiedente;
- codice Fiscale e partita IVA;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese, se già effettuata;
- indicazione dell'area pubblica a cui la domanda si riferisce;
- estremi dell'autorizzazione amministrativa/SCIA e della concessione in scadenza, se possedute;
- autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/16.

9. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
- copia dell'eventuale atto pubblico di affitto d'azienda in corso di validità.

10. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e *in toto* ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

11. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal bando;
- l'omissione della firma;
- la mancata allegazione dei documenti previsti dal presente articolo;
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi contenuti nella domanda e/o identificativi del richiedente;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

12. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il competente servizio comunale pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. La graduatoria definitiva è pubblicata all'albo pretorio del Comune.

13. La concessione del posteggio su area pubblica è rilasciata in applicazione della graduatoria definitiva, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune.

14. Relativamente alla partecipazione alle procedure di selezione di un prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di selezione di prestatori provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale ed internazionale in materia di riconoscimento dei titoli.

#### **Articolo 14 Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580, ed in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.lgs. n. 228/2001, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta di prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

Per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche individuate come posteggi riservati agli agricoltori, gli imprenditori agricoli dovranno essere in possesso della concessione del posteggio rilasciata dall'Amministrazione comunale.

3. In caso di assenza del produttore agricolo, il posteggio sarà assegnato per quel giorno, ad altro operatore imprenditore agricolo, utilizzando le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento per la spunta.

#### **Articolo 15 Durata delle concessioni dei posteggi**

1. La concessione del posteggio su area pubblica al mercato, fuori-mercato ed alla Fiera ha una durata massima di anni 9, è rinnovabile e non può essere ceduta autonomamente a nessun titolo, se non unitamente all'azienda commerciale.

2. In caso di trasferimento o ridimensionamento del mercato, così pure nei casi di subentro nell'attività commerciale svolta su area pubblica, la durata della concessione pluriennale del posteggio decorre comunque dalla data di rilascio della concessione originaria.

#### **Articolo 16 Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi**

1. In caso di posteggi al mercato resisi liberi, gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta di miglioria allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). La miglioria può essere effettuata solo all'interno dello stesso settore merceologico ed in modo da non variare nel complesso le metrature destinate ai diversi settori merceologici.

2. I criteri di priorità per riconoscere la richiesta di miglioria del posteggio sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato o fiera;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

3. Lo scambio di posto fra due operatori dello stesso settore merceologico può essere consentito, purché avvenga senza modifica alcuna degli spazi assegnati (sia in termini di dimensioni sia in termini di superficie), previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

#### **Articolo 17 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio in ogni momento per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, se possibile, in conformità delle scelte dell'operatore. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, potrà essere individuata per l'esercizio provvisorio dell'attività un'altra area adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 43, comma 2 della L.R. n. 29/2005.

#### **Articolo 18 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

1. L'operatore titolare del posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

2. L'operatore titolare del posteggio, nel giorno di svolgimento del mercato, è considerato assente nel caso in cui non sia presente nel posteggio una volta decorso l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

3. Le presenze al mercato effettuate dall'operatore commerciale, in forma di precariato, sono conteggiate nel registro indipendentemente dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

4. Il Servizio della Polizia Locale provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio della Polizia Locale.

### **Articolo 19 Sostituzioni e Subingressi**

1. Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.

2. Fermo restando quanto previsto dalla L.R n. 29/2005 il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di commercio itinerante o su posteggio comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda, legittimato secondo le disposizioni del codice civile comporta il trasferimento del posteggio relativo.

### **Articolo 20 Obbligazioni tributarie**

1. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché della tassa sui rifiuti, in conformità a quanto stabilito nel relativo regolamento comunale.

2. Quando lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o altri Uffici competenti accertano che un operatore titolare di concessione di posteggio ha omesso di pagare parzialmente o totalmente uno degli oneri previsti per l'occupazione del posteggio, al medesimo viene applicata, previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della Legge 241/90 s.m.i., la misura della sospensione dell'occupazione del posteggio stesso fino a regolare pagamento di quanto dovuto, più interessi legali ove previsti, entro il tempo assegnato nell'avvio di procedimento. Se il pagamento non avviene entro il termine previsto, l'operatore decade dalla concessione del posteggio, ferma restando per il Comune la procedura per la riscossione coattiva degli oneri dovuti.

3. Nessun indennizzo o rimborso è dovuto all'operatore al quale viene applicato il provvedimento di sospensione o revoca del posteggio.

4. La decadenza della concessione di posteggio, pronunciata ai sensi del presente articolo, è dichiarata d'ufficio con apposito atto. Inoltre, sino alla definizione dell'intero debito, l'operatore cui sia aperto il procedimento di cui al comma 1 non può essere ammesso a partecipare a future edizioni dell'iniziativa commerciale per la quale è sorto il contenzioso.

### **Articolo 21 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni e concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio maturate con l'autorizzazione che intendono utilizzare, che vendano gli stessi prodotti del titolare della concessione o altri prodotti non presenti nel mercato. La graduatoria verrà redatta a cura del Servizio di Polizia Locale entro il mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle presenze riscontrate nel corso dell'anno solare precedente. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato appartenente al Servizio Polizia Locale; l'operatore di spunta dovrà presentarsi entro le ore 8.30 agli agenti presenti pena l'esclusione dalle operazioni di spunta.

3. Il soggetto assegnatario spuntista, prima del posizionamento è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione dovuta; nel caso in cui il soggetto incaricato della riscossione per causa di forza maggiore non riesca o non possa richiedere ed ottenere il pagamento dell'occupazione, il soggetto spuntista assegnatario dovrà regolarizzare la propria posizione la volta successiva in cui si presenta prima del posizionamento, pena la mancata assegnazione del posteggio stesso.

4. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

5. Le operazioni di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (spunta) vengono svolte dal personale del Servizio di Polizia Locale.

### **Articolo 22 Decadenza della concessione pluriennale del posteggio**

1. L'operatore su aree pubbliche decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 43 della L.R n. 29/2005 o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare.

2. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti, compreso ogni tipo di rifiuto.

3. La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 49 della L.R. n. 29/2005 è divenuto esecutivo.

4. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.

5. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

6. La revoca dell'autorizzazione e la decadenza della concessione devono essere, in ogni caso, sempre precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento da parte del Responsabile del Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

### **Articolo 23 Trasferimento del mercato**

1. Ai sensi della L.R. n. 29/2005, qualora il Comune individui nuove aree ed i relativi posteggi per l'esercizio del mercato, garantisce agli operatori interessati l'assegnazione di un nuovo posteggio con una superficie, se possibile, pari a quella occupata nel precedente mercato compatibilmente comunque all'ampiezza dell'intera area mercatale.

### **Articolo 24 Autorizzazioni temporanee**

1. Con riferimento al disposto dell'art. 42, comma 7 della L.R. 29/2005 e s.m.i, in occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone che si verificano a seguito di manifestazioni pubbliche locali di natura sportiva, culturale, sagre, feste popolari ecc., possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi al di fuori del mercato. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti di cui agli articoli 5,6 e 7 della L.R. n. 29/2005 e s.m.i nei limiti dei posteggi previsti.

2. L'orario di inizio e di conclusione dell'attività temporanea potrà essere definito dal Sindaco con apposita ordinanza o con determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Locale ed il posizionamento degli operatori che intendono esercitare temporaneamente l'attività di cui sopra è effettuata dal personale del Servizio Polizia Locale tenuto conto delle caratteristiche della manifestazione, della sua durata, delle esigenze dell'utenza e delle esigenze di viabilità e sicurezza stradale.

### **Articolo 25 Localizzazione, caratteristiche e orari dei Mercati e Fiere**

1. Lo svolgimento e l'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi al mercato, fuorimercato e delle fiere, nonché gli orari di attività, sono indicati nelle schede allegate al presente regolamento.

### **Articolo 26 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti con ordinanza sindacale.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. L'accesso all'area interessata dal mercato settimanale dovrà essere inoltre garantito ai mezzi di soccorso e pronto intervento.

3. Per comprovate ragioni di pubblica sicurezza, per ragioni di viabilità o tutela della sicurezza della circolazione, per consentire l'erogazione di pubblici servizi il personale del Servizio di Polizia Locale potrà disporre, anche "verbalmente", durante lo svolgimento del singolo mercato, lo spostamento temporaneo e la dislocazione temporanea dei posteggi.

## **TITOLO 3 NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

### **Articolo 27 – Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dal Regolamento CE n° 852/2004 e relativi allegati.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria di cui al sopracitato regolamento CE e delle prescrizioni indicate dalla competente AAS e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento di ogni tipo di rifiuto. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri in relazione a qualunque tipologia di posteggio o di mezzo o attrezzatura utilizzata.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio o la somministrazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari deve rispettare i requisiti previsti dall'allegato I e II del regolamento CE n° 852/2004. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere *b)* e *c)*, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

8. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere *c)* e *d)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002 ed i requisiti del regolamento CE n° 852 allegato I e II.

9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme sanitarie vigenti e, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d), e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;

b) prodotti di gastronomia cotti;

c) prodotti della pesca;

d) molluschi bivalvi vivi;

e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

10. La vendita di funghi freschi epigei spontanei sfusi è soggetta alle disposizioni di cui alla relativa legge regionale.

11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

13. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002 nonché nel rispetto degli allegati I e II del Regolamento CE n. 852/2004.

14. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

15. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farciture di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 17, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

16. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

17. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

18. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione al competente Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che la inoltrerà alla competente Autorità di controllo sanitario, della notifica igienico sanitaria di cui all'articolo 6 del regolamento CE n° 852/2004. Tale notifica presentata deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

19. Per i negozi mobili, la notifica igienico sanitaria deve contenere:

- a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
- b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento CE n. 852/2004 e dalle norme edilizie-urbanistiche e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

20. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente di:

- a) allacciamento idrico ad uso potabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario in presenza di sifone, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

21. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche l'OSA – operatore del settore alimentare come definito dal Regolamento CE 852/2004, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

## **TITOLO 4 NORME FINALI**

### **Articolo 28 Sanzioni**

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento, sarà contravvenzionato ai sensi degli artt. 79 e 81 della Legge Regionale 5 dicembre 2005 n. 29 e s.m.i.

2. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA, in assenza o al di fuori del territorio della concessione di posteggio ovvero in violazione di quanto sancito all'articolo 43, commi 3-ter e 3-quater della L.R n. 29/2005 è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Ai fini del precedente comma:

- a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività;
- b) si considera esercizio dell'attività al di fuori del territorio della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;
- c) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.

4. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.

5. Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III della L.R n. 29/2005 è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

6. È disposto il divieto di esercizio dell'attività:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R n. 29/2005;
- b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;
- c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'articolo 49, commi 9, 10, 11 e 12 della L.R n. 29/2005;
- d) nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

7. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

8. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento e le procedure di applicazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie sono effettuate secondo il disposto delle norme della Legge 24/11/1981, nr. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche ed integrazioni nonché secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 febbraio 2003 n. 4.

9. L'inottemperanza all'obbligo di lasciare l'area utilizzata libera e pulita da ogni tipo di rifiuto verrà sanzionato ai sensi dell'art. 55 del "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati" approvato con delibera consiliare n. 52 del 29/11/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per l'accertata violazione delle norme del presente Regolamento spettano in via esclusiva al Comune di Povoletto.

### **Articolo 29 Validità Regolamento**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di efficacia tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.


2. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della delibera di adozione, deve essere pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio on-line.

3. Nel caso di sopraggiunta normativa di ordine gerarchico superiore che disciplini in modo diverso da quanto indicato nel presente regolamento, lo stesso verrà disapplicato per la parte non più conforme alla legislazione vigente.

### **Articolo 30 Allegati**

1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso:

- a) planimetria di individuazione del mercato;
- b) schede descrittive del mercato e dei posteggi.



## SCHEDA N. 1

a) Denominazione del mercato: **Mercato settimanale;**

Delibera istitutiva del Consiglio Comunale n. 13 del 22.04.2008;

b) ubicazione: **Piazza Libertà – Area antistante la Chiesa;**

c) giornata di svolgimento: **lunedì;**

d) orario: **dalle 07.30 alle ore 13.30;**

e) superficie complessiva del mercato: mq.780;

f) superficie complessiva dei posteggi: mq. 279;

g) totale posteggi: **n. 6** di cui:

posteggio n. 1: **non alimentare;**

posteggio n. 2 e n. 3: **alimentare e non alimentare;**

posteggio n. 4: **non alimentare;**

posteggio n. 5 e 6: **riservati ai produttori agricoli per la vendita diretta dei loro prodotti;**

h) dislocazione dei posteggi:

le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata, nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso alle aree mercatali è consentito prima dell'inizio dell'orario di vendita a partire dalle ore 7.00.

Entro le ore 14.00, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite da ogni tipo di rifiuto.

**SCHEDA N. 2**  
**POSTEGGI SINGOLI FUORI MERCATO**

<b>Localizzazione</b>	<b>Periodo</b>	<b>Superficie</b>	<b>Genere</b>
Via Arturo Malignani, 10 - all'interno del Parco Giochi in frazione Marsure di Sotto	Attività stagionale – periodo di apertura non superiore a 240 giorni nel corso dell'anno solare e comunque obbligatoriamente dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno	mq. 96,04 di cui mq. 14,44 chiosco di somministrazione	Chiosco di somministrazione di alimenti e bevande

L'orario minimo/massimo di apertura verrà definito nel disciplinare di accordo con il concessionario del posteggio.